

Deliberazione della Giunta Regionale 29 luglio 2013, n. 14-6180

Disciplinare per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica e veterinaria e per la dirigenza sanitaria nelle aziende ed enti del SSR ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 158 del 13.09.2012 convertito con modificazioni nella legge n. 189 dell'08.11.2012. Approvazione.

A relazione dell'Assessore Cavallera:

Premesso che l'art. 4, comma 1, del d.l. n. 158 del 13.09.2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189 dell'08.11.2012 (c.d. legge Balduzzi), ha introdotto novità di rilievo sulla modalità per l'attribuzione degli incarichi di direzione di Struttura complessa ai dirigenti sanitari di area medica e veterinaria e del ruolo sanitario appartenenti al SSN;

preso atto che finora tale procedura era regolata dall'art. 15-ter del D.lgs n. 502/1992 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 484/1997 e che, in un'ottica di sempre maggiore trasparenza, la lett. e) dell'art. 4, comma 1 sopra richiamato sostituisce il comma 2 dell'art. 15-ter con la nuova disciplina;

preso, altresì, atto che la lett. d) del medesimo art. 4 comma 1 modifica il comma 7 dell'art. 15 del D.lgs. n. 502/92 e s.m.i. inserendo quattro nuovi commi, da 7 – bis a 7 – quinquies, demandando alle regioni la competenza a disciplinare i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa da attribuire ai dirigenti sanitari di area medica e veterinaria e del ruolo sanitario;

dato atto che la nuova normativa, pur assegnando alla regione la disciplina circa i criteri e la procedura per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, ha, tuttavia, fissato principi vincolanti;

considerato che, a garanzia di uniformità di applicazione dei principi di cui all'art. 4 comma 1 più volte richiamato, da parte delle singole regioni è stato licenziato, in sede nazionale dalla Commissione Salute in data 06.02.2013 e dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome in data 13.03.2013, un documento specifico contenente le linee di indirizzo relative alla procedura per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura complessa ai dirigenti sanitari del SSN;

attesa l'intenzione delle Regioni, a garanzia di correttezza, trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa, di chiedere al Ministero della salute di costituire presso lo stesso dicastero l'elenco nazionale unico dei direttori di struttura complessa al quale attingere per il sorteggio previsto dalla normativa;

considerato che le linee di indirizzo sopra richiamate stilate dalle regioni per l'assegnazione degli incarichi di direzione di struttura complessa della dirigenza medica e veterinaria e sanitaria indicano:

- l'ambito di applicazione dei criteri suddetti;
- le fonti e le norme applicabili alla procedura di selezione;
- le fasi della procedura selettiva e la pubblicità da garantire nell'ambito di tali fasi;
- la definizione del fabbisogno/profilo professionale inerente la struttura complessa da ricoprire;
- la nomina della commissione di valutazione;
- i criteri di massima per la valutazione dei candidati;
- i tempi di gestione della procedura;

dato atto, pertanto, della necessità di promuovere l'attuazione dell'art. 4, commi 1 lett. d) della legge n. 189/2012;

viste le linee di indirizzo predisposte dal competente settore "Personale dipendente del SSR e affari generali" della direzione Sanità, allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), con le quali sono impartite alle aziende ed enti del SSR le direttive in attuazione del sopra richiamato art. 4 comma 1 lett. d) della legge n. 189/2012;

dato atto che tali linee di indirizzo sono coerenti con le prescrizioni di cui all'art. 4 comma 1 lett. d) della legge n. 189/2012 e alle linee guida della Commissione Salute del 06.02.2013 così come approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 13.03.2013;

ritenuto, per quanto esposto, di approvare l'allegato documento facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A) al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1 della legge n. 189/2012 da parte delle aziende ed enti del SSR;

visto il D.L. n. 158/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189/2012 e, segnatamente, l'art. 4 comma 1;

visto il documento esaminato con esito positivo dalla Commissione Salute nella seduta del 06.02.2013 ed approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome nella seduta del 13.03.2013, recante la definizione dei criteri generali in merito all'applicazione dell'art. 4, comma 1, della legge n. 189/2012 con riferimento all'attribuzione degli incarichi di struttura complessa del SSN;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del SSR;

LA GIUNTA REGIONALE, a voti unanimi espressi nei modi di legge,

delibera

- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato documento facente parte integrante e sostanziale della parte deliberativa (Allegato A) contenente "Direttiva per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica e veterinaria e per la dirigenza sanitaria nelle aziende ed enti del SSR ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 158 del 13.09.2012, convertito con modificazioni della legge n. 189 del 8.11.2012";

- di dare mandato al settore "Personale dipendente del SSR e affari generali" della direzione Sanità della regione di trasmettere la presente deliberazione alle aziende ed enti del SSR.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Giunta Regionale a norma dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

“DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA PER LA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA E PER LA DIRIGENZA SANITARIA NELLE AZIENDE ED ENTI DEL SSR AI SENSI DELL’ART. 4 DEL D.L. N. 158 DEL 13.09.2012, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 189 DELL’ 8.11.2012.”

PREMESSE

Il d.l. n. 158 del 13.09.2012, convertito con modificazioni nella l. n. 189 dell’8.11.2012, è intervenuto in un momento storico caratterizzato dalla duplice esigenza di razionalizzare la spesa pubblica e di garantire maggiore trasparenza e maggior rigore nella “governance” del sistema sanitario.

In particolare, detto decreto legge è intervenuto su aspetti già disciplinati dal d.lgs n. 502/1992 e s.m.i. e, tra questi, la disciplina delle modalità di attribuzione degli incarichi di direzione di struttura complessa dei dirigenti medici e veterinari e dei dirigenti sanitari del SSN.

Ai fini dell’attribuzione degli incarichi di struttura complessa ai dirigenti medici e veterinari e dei dirigenti sanitari del SSN si fa riferimento alle seguenti disposizioni, tenuto anche conto delle modifiche introdotte dall’art. 4, comma 1, lettera d) del d.l. n. 158/2012 convertito con la legge n. 189/2012:

- a) art. 15 del d.lgs. 30.12.1992, n. 502 e s.m.i.;
- b) articoli 4, 5, 10, 11, 12, 13 e 15, ad eccezione dei commi 4 e 5 del DPR 10.12.1997, n. 484;
- c) decreti ministeriali di classificazione delle discipline equipollenti ed affini;
- d) circolare del ministero della sanità del 27.4.1998 n. DPS - IV/9/11/749 recante “Interpretazioni articoli vari del decreto del Presidente della repubblica 10 dicembre 1997, n. 484”;
- e) documento approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 21 marzo 2002 recante “Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla definizione delle discipline nelle quali possono essere conferiti incarichi di struttura complessa nelle Aziende Sanitarie, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del DPR 10 dicembre 1997, n. 484”;
- f) documento approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta dell’11 luglio 2002 recante “Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla definizione delle discipline nelle quali possono essere conferiti incarichi di struttura complessa nelle Aziende Sanitarie, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del DPR 10 dicembre 1997, n. 484 – Individuazione della disciplina di Epidemiologia per i dirigenti del ruolo sanitario non medici;
- g) documento approvato dalla Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 29 luglio 2004 recante “Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla definizione delle discipline nelle quali possono essere conferiti incarichi di struttura complessa nelle aziende sanitarie, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del DPR 10 dicembre 1997, n. 484 – individuazione della disciplina di Audiologia e Foniatria”;
- h) eventuali norme ed accordi nazionali e regionali di successiva emanazione.

Per tutto il resto si invia alle altre norme vigenti in materia di selezione del personale nonché a quelle in materia di trasparenza e di semplificazione, per quanto compatibili.

1. OGGETTO E FINALITA'

Le presenti direttive attuano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, del d.l. 13.9.2012, n. 158, convertito con modificazioni, nella legge 8.11.2012, n. 189, che attribuiscono alla regione la competenza a disciplinare i criteri e le procedure per l'affidamento degli incarichi per la direzione di struttura complessa da conferire alla dirigenza medica e veterinaria ed alla dirigenza sanitaria, tenuto conto delle condizioni e dei principi vincolanti previsti dal medesimo art. 4, comma 1, tramite l'introduzione, dopo l'art. 15, comma 7, del d.lgs 30.12.1992, n. 502 e s.m.i., dei commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies regolanti la materia in esame.

I criteri e le procedure di conferimento degli incarichi sopra indicati sono disciplinati dalla regione nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie e del numero delle strutture complesse previste dall'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1-bis, del citato d.lgs n. 502/1992, formalmente adottato da ciascun ente del servizio sanitario regionale e recepito dalla regione, nonché delle norme in materia stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

Con le presenti direttive, la regione intende perseguire le seguenti finalità:

- garantire un' applicazione delle norme statali sopra richiamate uniforme ed omogenea nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale;
- contemperare, nella materia in esame, le prerogative di discrezionalità assegnate al direttore generale di ciascuno degli enti e aziende del SSR con le esigenze di trasparenza e di adeguata motivazione che devono sostenere le nomine relative agli incarichi di direzione di struttura complessa;
- fornire indicazioni operative utili per esercitare tali poteri discrezionali in un'ottica di sempre maggiore trasparenza e funzionalità della scelta;
- assicurare che nei dirigenti preposti alla direzione di struttura complessa siano coniugate le competenze tecniche, professionali e scientifiche con quelle di carattere organizzativo e di gestione strategica delle risorse assegnate per il perseguimento degli obiettivi aziendali.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti direttive trovano applicazione nelle procedure di conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa ai dirigenti medici e veterinari ed ai dirigenti sanitari delle aziende ed enti del SSR e non si applicano nel caso di conferimento degli incarichi di direttore di dipartimento per il quale trova applicazione quanto previsto dal d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

Gli incarichi di direzione di struttura complessa alla dirigenza medica e veterinaria e alla dirigenza sanitaria sono conferiti dal direttore generale con le procedure di cui alle presenti direttive e tenuto conto del possesso da parte degli aspiranti dei requisiti specifici di ammissione alla selezione previsti dall'art. 5 del DPR 10.12.1997, n. 484.

Gli incarichi di direzione di struttura complessa ai dirigenti medici e veterinari e ai dirigenti sanitari di cui sopra possono essere conferiti esclusivamente nelle discipline riconosciute nei decreti del ministro della sanità attualmente vigenti nonché in eventuali aggiornamenti.

3. DEFINIZIONE DEL PROFILO/FABBISOGNO PROFESSIONALE E MODALITA' PROCEDURALI

Ai sensi dall'art. 4, comma 1 del d.l. n. 158/2012 convertito nella legge n. 189/2012, la selezione è effettuata previo avviso cui l'azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità secondo le disposizioni contenute nelle presenti direttive.

L'avviso costituisce l'atto essenziale per l'avvio della procedura di selezione per l'affidamento dell'incarico di direttore di struttura complessa: deve contenere tutti gli elementi che caratterizzano le fasi in cui si articola la procedura nonché le altre disposizioni atte a consentire ai partecipanti di disporre delle informazioni necessarie ed adeguate per rendere pienamente conoscibili le condizioni ed i termini di partecipazione nonché il relativo svolgimento della selezione.

L'azienda, una volta individuato nell'avviso il profilo professionale e la disciplina di appartenenza relativi all'incarico di direttore di struttura complessa da conferire, definisce le caratteristiche specifiche del profilo professionale di cui all'art. 4, comma 1 del d.l. n. 158/2012 convertito nella legge n. 189/2012, sulla base:

- a) degli elementi oggettivi presenti nell'atto aziendale di cui art. 3, comma 1-bis, del d.lgs n. 502/1992 e s.m.i. – coerente con la programmazione regionale – e, comunque, rinvenibili in relazione ad altri documenti di programmazione ed organizzazione aziendale;
- b) della tipologia della struttura complessa e della sua articolazione organizzativa;
- c) delle competenze manageriali attribuite al direttore della struttura complessa ai sensi dell'art. 15 del d.lgs n. 502/92 e s.m.i. e dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel tempo vigenti nonché delle competenze tecnico-professionali richieste dalla missione aziendale per la struttura complessa da ricoprire;
- d) delle altre caratteristiche che l'azienda intende definire in relazione alle specificità delle esigenze operative ed organizzative della struttura complessa.

La caratterizzazione del profilo professionale, connotata da elementi di specificità e concretezza sulla base dei criteri di massima sopra indicati, deve essere funzionale a fornire alla commissione di valutazione uno strumento idoneo a condurre il processo di valutazione dei candidati nel modo più rispondente al fabbisogno dell'azienda/ente così predelineato.

L'avviso con cui si indicano le procedure di selezione deve indicare i seguenti elementi:

- a) il profilo professionale e la disciplina cui si riferisce l'incarico;
- b) i requisiti specifici e generali di ammissione alla selezione;
- c) le modalità ed i termini di presentazione della domanda e del *curriculum* (mediante produzione, allegata all'avviso, anche del fac-simile di domanda e del *curriculum*);
- d) le macroaree di valutazione ed i relativi punteggi;
- e) le modalità di ammissione dei candidati alla selezione;
- f) le modalità di convocazione dei candidati al colloquio;
- g) le disposizioni sulla nomina della commissione;

- h) i contenuti su cui verterà il colloquio;
- i) le modalità di individuazione della terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi;
- j) le modalità di nomina ed i termini per l'accettazione dell'incarico;
- k) l'indicazione del periodo di prova;
- l) la durata dell'incarico;
- m) la tipologia del rapporto di lavoro;
- n) i termini di conclusione del procedimento.

Eventuali ulteriori informazioni non contemplate dal modello di *curriculum* possono essere presentate separatamente dal candidato purché debitamente autocertificate. Nella domanda il candidato dovrà acconsentire esplicitamente al trattamento di tutti i dati forniti in sede di partecipazione alla selezione che l'ente utilizzerà esclusivamente ai fini della gestione della procedura, comprese anche le forme di pubblicità obbligatorie ai sensi dell'art. 4, comma 1 del d.l. n. 158/2012 convertito nella legge n. 189/2012 e dell'eventuale conferimento dell'incarico.

L'avviso deve specificare che i candidati saranno convocati almeno 15 giorni antecedenti la data del colloquio a mezzo raccomandata A/R ovvero tramite posta elettronica certificata per i relativi possessori, all'indirizzo segnalato nella domanda, ovvero tramite pubblicazione su Gazzetta Ufficiale.

L'avviso, infine, dovrà dare specifica evidenza delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1 del d.l. n. 158/2012 convertito nella legge n. 189/2012, in ordine all'eventuale volontà dell'ente di stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell'incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito detto incarico dovesse dimettersi o decadere o, comunque, cessare dal rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, si procede alla sostituzione conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.

Al fine di garantire adeguata pubblicità alla procedura di selezione, l'azienda/ente procedente assicura la pubblicazione dell'avviso, per esteso, sul Bollettino Ufficiale della regione e sul sito aziendale per tutta la durata della procedura selettiva e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.

4. NOMINA DELLA COMMISSIONE DI SELEZIONE

Secondo quanto disposto dal novellato art. 15 del d.lgs n. 502/92 e s.m.i., la commissione è composta dal direttore sanitario dell'azienda/ente interessato (componente di diritto) e da 3 (tre) direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti al SSN.

Le operazioni di sorteggio dei componenti la commissione di selezione sono svolte da una commissione di sorteggio nominata dal direttore generale dell'azienda/ente del SSR procedente e composta da tre dipendenti del ruolo amministrativo dell'azienda/ente medesimi, di cui uno con funzioni di presidente e uno anche con funzioni di segretario.

La commissione sorteggia tre direttori di struttura complessa tra quelli iscritti nell'elenco nazionale nominativo di cui sopra: qualora fossero sorteggiati tre direttori di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l'ente interessato alla copertura del posto, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente della commissione direttore di struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede la predetta azienda.

Le operazioni di sorteggio sono pubbliche: la data e il luogo di sorteggio sono pubblicati sul bollettino ufficiale della regione e sul sito aziendale almeno trenta giorni prima della data di effettuazione del sorteggio stesso.

Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente supplente.

Il novellato art. 15 del d.lgs n. 502/1992 e s.m.i., al comma 7-bis punto a), non individua esplicitamente né l'organismo istituzionale competente a predisporre, gestire ed aggiornare l'elenco nazionale nominativo né le modalità di realizzazione dello stesso.

Le regioni, pertanto, hanno convenuto, al fine di garantire la necessaria omogeneità delle operazioni di sorteggio, sulla necessità di individuare un unico soggetto responsabile della tenuta e dell'aggiornamento del predetto elenco nazionale, ritenendo che tale soggetto possa essere individuato, previo accordo con lo stesso, nel Ministero della Salute.

Anche la regione Piemonte partecipa, pertanto, alla costituzione dell'elenco, trasmettendo i nominativi dei soggetti incaricati delle strutture complesse al Ministero, secondo le modalità definite in accordo con lo stesso dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni.

Le modalità operative di tenuta dell'elenco dovranno prevedere in particolare la pubblicazione dello stesso presso apposita sezione del sito internet del Ministero, nonché la periodicità del suo aggiornamento.

Inoltre, gli elenchi dovranno essere suddivisi per disciplina di inquadramento sulla base di quanto previsto dai documenti approvati dalla Conferenza Stato Regioni e contenere almeno i seguenti campi:

- cognome e nome
- data di nascita
- regione e azienda sanitaria di appartenenza
- struttura complessa presso cui è svolto l'incarico e relativa data di scadenza

Nelle more della predisposizione dell'elenco unico nazionale con le modalità indicate, le aziende sanitarie si avvalgono degli elenchi, suddivisi per disciplina, delle altre regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, acquisite dalla regione Piemonte e messo a disposizione delle aziende stesse.

Resta inteso che detti elenchi, saranno sostituiti dall'elenco unico nazionale non appena lo stesso sarà costituito: fino a tale momento le aziende sono autorizzate ad avvalersi di tali elenchi provvisori, ancorché parziali o incompleti.

La regione Piemonte darà indicazione alle aziende circa le modalità per accedere a questi elenchi: per quanto concerne l'aggiornamento degli stessi, la regione provvederà annualmente fino alla costituzione dell'elenco unico nazionale che verrà, a sua volta, aggiornato secondo le disposizioni che saranno assunte dal Ministero della Salute.

Dopo la scadenza dell'avviso, il direttore generale procede alla nomina della commissione composta come sopra indicato e, con il medesimo provvedimento, nomina un funzionario amministrativo di qualifica non inferiore alla categoria D, che svolge le funzioni di segretario.

Il provvedimento di nomina viene pubblicato nel sito aziendale, con le modalità indicate nell'avviso, e per la durata della procedura di selezione.

I componenti della commissione non devono trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dalla legislazione vigente.

5. COMPITI DELLA COMMISSIONE DI SELEZIONE

La commissione elegge un presidente tra i tre componenti sorteggiati: in caso di parità di voti è eletto il componente più anziano e, in caso di parità di voti nelle deliberazioni della commissione, prevale il voto del presidente.

La commissione procede all'accertamento del possesso dei requisiti d'accesso generali e specifici ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 484/1997.

La commissione prende atto del "profilo professionale" del dirigente da incaricare delineato nell'avviso e all'atto del primo insediamento definisce i criteri di valutazione, tenuto conto delle specificità del posto da ricoprire, come di seguito specificato.

Gli ambiti di valutazione sono articolati, in via principale, nelle seguenti macroaree:

- a) *curriculum*;
- b) colloquio.

La valutazione sia del *curriculum* che del colloquio dovrà, comunque, essere orientata alla verifica dell'aderenza del profilo del candidato a quello predelineato dall'azienda/ente: in particolare, la commissione, per la valutazione sulle macroaree, ha a disposizione complessivamente 100 punti la cui ripartizione viene indicata nell'avviso.

L'analisi comparativa dei *curricula* con l'attribuzione del relativo punteggio avviene sulla base dei seguenti elementi desumibili dal *curriculum*:

- a) esperienze di carattere professionale e formativo (sulla base delle definizioni di cui all'art. 8, comma 3, DPR 484/97);
- b) titoli professionali posseduti (titoli scientifici, accademici, e pubblicazioni con particolare riferimento alle competenze organizzative e professionali);
- c) volume dell'attività svolta (in linea con i principi di cui all'art. 6 in particolare commi 1 e 2, DPR n. 484/97);
- d) aderenza al profilo professionale ricercato, i cui parametri sono desumibili dall'avviso.

Per la valutazione dei contenuti del *curriculum* professionale si fa riferimento in via generale, alle disposizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2, e art. 8, commi 3, 4 e 5, del DPR n. 484/1997.

La valutazione del colloquio con l'attribuzione del relativo punteggio è diretta a verificare le capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali maturate e documentate nel curriculum nonché ad accertare le capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento all'incarico da assumere (art. 8, comma 2, DPR n. 484/97). Il colloquio si intende superato con il punteggio minimo indicato nell'avviso.

Il punteggio complessivo è determinato sommando il punteggio conseguito nella valutazione del *curriculum* al punteggio riportato nel colloquio.

Al termine delle operazioni di selezione, la commissione redige una terna di candidati idonei sulla base dei migliori punteggi attribuiti.

Di ogni seduta nonché operazione della commissione, il segretario redige processo verbale dal quale devono risultare descritte tutte le fasi della selezione. Il verbale, unitamente a tutti gli atti della selezione, è trasmesso al direttore generale dell'azienda/ente procedente per gli adempimenti di competenza.

Devono essere pubblicati sul sito internet dell'azienda:

- a) il profilo professionale;
- b) i *curricula* dei candidati presentatisi al colloquio;
- c) il verbale contenente i giudizi della commissione riferiti ai *curricula* ed al colloquio.

Sono, altresì, pubblicate nel medesimo sito, le motivazioni della scelta da parte del direttore generale laddove intenda nominare uno dei due candidati che non ha conseguito il miglior punteggio.

6. CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Il direttore generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla commissione: qualora intenda nominare uno tra i due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, il direttore generale deve motivare analiticamente tale scelta e tali motivazioni devono essere pubblicate sul sito internet dell'azienda.

Il direttore generale provvede alla stipulazione del contratto individuale di lavoro con il dirigente nominato.

Tale contratto individuale di lavoro deve contenere:

- denominazione e tipologia dell'incarico attribuito
- obiettivi generali da conseguire relativamente all'organizzazione e alla gestione dell'attività clinica
- periodo di prova e modalità di espletamento della stessa ai sensi del novellato art. 15, comma 7-ter, del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i.

- durata dell'incarico con indicazione della data d'inizio e di scadenza, fermo restando che lo stesso potrà avere durata da 5 a 7 anni , con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve
- modalità di effettuazione delle verifiche
- valutazione e soggetti deputati alle stesse
- retribuzione di posizione connessa all'incarico, con indicazione del valore economico
- cause e condizioni di risoluzione del rapporto di lavoro e dell'incarico
- obbligo di frequenza e superamento del corso manageriale, laddove non già conseguito, ex art. 7 e 15 del D.P.R. n. 484/97

Il contratto individuale di lavoro, oltre ai sopraindicati contenuti obbligatori, potrà contenere clausole non obbligatorie ma previste dalle disposizioni legislative e contrattuali di riferimento, che le parti riterranno opportuno inserire in relazione all'attribuzione dell'incarico.

Si ribadisce che per il conferimento dell'incarico di direttore di struttura complessa non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato attribuiti ai sensi dell'art. 15-septies del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i.

7. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Nell'avviso, in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di procedimenti amministrativi e di diritto d'accesso, in analogia a quanto previsto nell'ambito della normativa concorsuale del personale dirigenziale e del comparto del SSN, di cui ai rispettivi artt. 10 del DPR n. 483/1997 e del DPR n. 220/2001, dovrà essere riportato il termine massimo di conclusione della procedura: detta procedura si intende conclusa con l'atto formale adottato dal direttore generale.

Relativamente alle aziende ospedaliere – universitarie, gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti dal direttore generale d'intesa con il rettore, sentito il dipartimento universitario competente ovvero, laddove costituita, la competente struttura di raccordo interdipartimentale, sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa.

Per tutto quanto non previsto dalle presenti direttive, si rinvia alle disposizioni in materia, in quanto applicabili e compatibili.